Causa Addonizio e altri **c.** *Italia - Prima sezione – 4 giugno 2026 (ricorsi 67766/11 e 482/13)*

Rifiuti – Gestione del ciclo dei rifiuti in Campania – Discarica di Sant'Arcangelo Trimonte (BN) – Inquinamento delle falde acquifere nei pressi delle abitazioni civili e dissesto idrogeologico dell'area - Violazione dell'art. 8 CEDU – Sussiste.

L'apertura e la gestione di una discarica di rifiuti (dal 1994 al 2011) in luogo ravvicinato alle civili abitazioni, che cagioni l'inquinamento delle falde acquifere nonché il dissesto idrogeologico dell'area, viola il diritto dei residenti a un ambiente salubre, riconducibile al diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU), sotto il profilo materiale.

Fatto. Con il decreto-legge n. 61 del 2007 fu autorizzata l'apertura di una discarica nel territorio comunale di Sant'Arcangelo Trimonte (BN). Sul medesimo territorio insistevano già altre due discariche, il cui esercizio era però cessato. La costruzione della nuova discarica iniziò nel 2008. Il comune insorse contro l'impianto ma in sede giurisdizionale amministrativa risultò soccombente e la discarica iniziò le operazioni a partire dal giugno 2008. Tuttavia, un comitato di residenti sporse denuncia penale per le violazioni ambientali ritenute sussistenti e – nel marzo 2011 – il GIP di Benevento dispose il sequestro della discarica (v. nn. 7-16 della sentenza).

Nella relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti della XVI legislatura fu scritto poi che la discarica di Sant'Arcangelo era sita in zona a grave rischio idrogeologico. Nondimeno, nel novembre 2017, il tribunale di Benevento ordinò il dissequestro della discarica. Nel corso dello stesso anno, l'ARPA Campania aveva, però, accertato l'infiltrazione del percolato dalla discarica nelle falde acquifere.

Già dal 2011 e dal 2013, rispettivamente, diversi residenti del comune avevano fatto ricorso alla Corte EDU sulla base dell'art. 8 CEDU, sotto il profilo sostanziale, per non avere – nel loro complesso – le autorità italiane adottato le necessarie misure di protezione e prevenzione rispetto ai rischi per la salute derivanti dall'inquinamento delle falde acquifere.

Diritto. La Corte (Prima sezione, in composizione di comitato e all'unanimità) si rifà ai precedenti *Di Sarno* del 2012[1] e *Locascia* del 2023[2] e considera sostanzialmente accertati i fatti in ordine alle cause dell'inquinamento. Similmente ai precedenti, dichiara inammissibili le adesioni ai ricorsi dei cittadini non residenti nel comune di Sant'Arcangelo ma, per il resto, li accoglie. Essa ritiene ragionevolmente provato che proprio i residenti di Sant'Arcangelo abbiano subito un pregiudizio nel diritto a un ambiente salubre e alla salute a motivo della già accertata inadeguatezza sia politica, sia amministrativa sia tecnica degli enti e delle strutture preposte alla gestione del ciclo dei rifiuti in Campania, come osservato nelle citate precedenti sentenze, sulla base delle conclusioni delle varie Commissioni parlamentari d'inchiesta. Da questo punto di vista, il fatto che la discarica sia stata infine chiusa non ha fatto cessare le infiltrazioni di percolato nella falda. Inoltre, osserva la Corte, le operazioni di bonifica sono iniziate – sì – ma con considerevole ritardo (v. n. 41).

Circa la questione dell'equa soddisfazione circa i danni morali, la Corte EDU considera sufficiente l'accertamento in sé della violazione dell'art. 8 CEDU.

[1] V. il *Quaderno* n. 9 (2012), pag. 53.
[2] V. il *Quaderno* n. 20 (2023), pag. 121.